



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

ALLE PREFETTURE - UTG

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO-BOLZANO

ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE AOSTA
Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile

AOSTA

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

e, p.c. *

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ROMA

ALL'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO - ACCREDIA

MILANO

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DELLA FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

OGGETTO: Nuova norma tecnica UNI CEI EN 50518:2020 – Centro di monitoraggio e di ricezione allarme.

Come è noto, il D.M. 4 giugno 2014, n.115, concernente la disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza, ha previsto all'art.6, comma 2, che *"Il richiamo alle norme UNI, CEI, EN e ISO/IEC contenute nel presente decreto deve intendersi riferito all'ultima versione aggiornata. Il rilascio della certificazione presuppone sempre anche la verifica di conformità al decreto del Ministro dell'interno 269/2010, nonché al presente decreto e successive modificazioni"*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Ai sensi del successivo comma 8 del predetto articolo, con decreto del Capo della Polizia sono individuate le modalità di valutazione della conformità da parte degli organismi di certificazione indipendente.

Conseguentemente è stato adottato dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza *pro-tempore* il Disciplinare “*per la valutazione della conformità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata da parte degli organismi di certificazione indipendente, di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n.115*”, che stabilisce (all'Allegato B, paragrafo 5 -Tipologia di verifiche-) che gli OdCI devono tassativamente utilizzare, ai fini della certificazione, le *check list* di cui alle tabelle 2, 2.1 e 2.2 ad esso allegate.

Ciò premesso, si porta a conoscenza di codesti Uffici che il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano – ha recepito a livello nazionale la nuova norma europea UNI CE EN 50518:2020 “Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme” che sostituisce la norma UNI CEI EN 50518- 1, -2 e -3 del 2014 e, conseguentemente, che, in attuazione del citato art. 6, comma 2, del richiamato Decreto 115/2014, si è reso necessario l'aggiornamento delle predette Tabelle.

In particolare, è stata predisposta una nuova Tabella “2 bis”, redatta in conformità alla nuova norma UNI CEI EN 50518:2020 e incentrata su un unico punto “Check list certificazione di monitoraggio e ricezione allarme ai sensi della UNI CEI EN 50518:2020, DM 269/2010, D.M. 115/2014 e DCP del 24.02.2015 All.B”.

Con l'occasione, si è provveduto anche alla modifica della Tabella 1, concernente la *check list* per la certificazione degli istituti e dei servizi di vigilanza privata ai sensi della Norma UNI 10891:2000, del D.M. 1 dicembre 2010, n.269 e del D.M. n.115/2014, al fine di recepire le novità normative nel frattempo intervenute riguardanti i servizi della sicurezza sussidiaria, e, nel contempo, valorizzare l'esperienza acquisita da parte degli Organismi di certificazione.

Pertanto, una volta acquisito il parere favorevole del Ministero dello Sviluppo Economico, sono state aggiornate – con provvedimento, in data 11 dicembre 2020, del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, le tabelle allegate al Disciplinare del 24 febbraio 2015, recanti le *check list* da utilizzare per l'attività di certificazione.

Nel segnalare che il provvedimento, alla cui lettura si rinvia, è stato pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato e che la presente circolare sarà pubblicata sullo stesso sito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, si ritiene che le indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo siano suscettibili di interessare gli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

operatori economici autorizzati ad esercitare l'attività di vigilanza privata ai sensi dell'art.134 TULPS, e i servizi della sicurezza sussidiaria ai sensi dei relativi Decreti ministeriali.

In relazione a ciò, vorranno codesti Uffici valutare di partecipare i contenuti del presente atto di indirizzo alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le locali rappresentanze delle associazioni di categoria, significando che l'UPAS resta a disposizione per ogni contributo ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta

Handwritten notes:
Hela
©